

Art. 909

Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi [Codice civile 1904]; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.